

### MOD. 770/2014 SEMPLIFICATO: IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Aggiornata  
al 27.5.2014

Sostituisce la Scheda del 3.5.2013

I sostituti d'imposta che nell'anno **2013** hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e versato contributi previdenziali e assistenziali all'INPS e/o premi assicurativi all'INAIL devono presentare apposita dichiarazione: il Modello 770/2014 Semplificato entro il prossimo **31 luglio 2014**.

Al sostituto d'imposta è consentito regolarizzare, mediante il **ravvedimento operoso**, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute per l'anno 2013.

Nella tabella di seguito riportata si riepilogano, in relazione a ciascuna violazione, i termini per effettuare la relativa regolarizzazione nonché la misura delle sanzioni previste.

Art. 13, D.Lgs 472/97

#### VIOLAZIONI SOSTITUTO D'IMPOSTA

VIOLAZIONE	TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO	SANZIONE PIENA	SANZIONE RIDOTTA	PROCEDURA
OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO RITENUTE relative al 2013	entro 14 giorni	2% giornaliero dell'importo non versato fino al 14° giorno	1/10 (0,2%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versare ritenute non versate</li> <li>Versare sanzioni</li> <li>Versare interessi moratori</li> </ul>
	dal 15° al 30° giorno	30% dell'importo non versato	1/10 (3%)	
	entro il 31 luglio 2014 termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (2013)	30% dell'importo non versato	1/8 (3,75%)	
OMESSA EFFETTUAZIONE DI RITENUTE	entro il 31 luglio 2014 termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (2013)	20% dell'ammontare non trattenuto	1/8 pari al 2,5% dell'ammontare non trattenuto	<ul style="list-style-type: none"> <li>Versare sanzioni</li> <li>NO interessi</li> </ul>
ERRORI MERAMENTE FORMALI Omissioni o errori che <b>non pregiudicano</b> l'attività di controllo e <b>non incidono</b> sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo	Regolarizzazione prima dell'inizio dell'attività di controllo	Nessuna sanzione	Nessuna sanzione	Presentare dichiarazione integrativa
VIOLAZIONI FORMALI Omissioni o errori che <b>pregiudicano</b> l'attività di controllo ma <b>non incidono</b> sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo	31 luglio 2015 termine per la presentazione dichiarazione successiva	€ 258 (sanzione minima)	1/8 del minimo, pari ad € 32,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentare dichiarazione integrativa</li> <li>Versare sanzione</li> </ul>

VIOLAZIONE	TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO	SANZIONE PIENA	SANZIONE RIDOTTA	PROCEDURA
<b>VIOLAZIONI SOSTANZIALI RITENUTE NON VERSATE E SOMME NON DICHIARATE</b> <b>Mancata indicazione</b> in dichiarazione delle somme erogate e <b>mancato versamento</b> di ritenute	31 luglio 2015 termine per la presentazione dichiarazione successiva	Dal 100% al 200% delle ritenute non versate e non dichiarate con un minimo di € 258 + € 51 per ogni percipiente non dichiarato	1/8 del minimo, pari al 12,5% della maggiore imposta + € 6 per ogni percipiente non dichiarato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentare dichiarazione integrativa</li> <li>Versare ritenute non versate</li> <li>Versare interessi moratori</li> <li>Versare sanzioni</li> </ul>
<b>VIOLAZIONI SOSTANZIALI RITENUTE INTERAMENTE VERSATE E SOMME NON DICHIARATE</b> <b>Mancata indicazione</b> in dichiarazione delle somme erogate ma <b>ritenute interamente versate</b>	31 luglio 2015 termine per la presentazione dichiarazione successiva	da € 258 a € 2.065 + € 51 per ogni percipiente non dichiarato	1/8 del minimo (€ 258,00) ovvero € 32,00 + € 6 per ogni percipiente non dichiarato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentare dichiarazione integrativa</li> <li>Versare sanzioni</li> </ul>
<b>DICHIARAZIONE TARDIVA O INTEGRATIVA</b>	29 ottobre 2014 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione	Da € 258 a € 2.065 + applicazione della sanzione del 30% se risulta un'imposta dovuta	1/10 del minimo pari a € 25,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentare dichiarazione</li> <li>Versare sanzione</li> </ul>

Anche gli **intermediari abilitati** possono avvalersi del ravvedimento operoso in caso di **omessa o ritardata trasmissione** del Modello 770 dei loro assistiti. Ciò a seguito dell'equiparazione della sanzione di cui all'art. 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997 alle sanzioni tributarie, anziché amministrative.



Alla sanzione per la tardiva trasmissione telematica della dichiarazione si affiancano le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione che devono comunque essere irrogate a carico del sostituto d'imposta.

Ag. Entr. Circ. 52/07

**VIOLAZIONI INTERMEDIARIO**

VIOLAZIONE	TERMINE PER IL RAVVEDIMENTO	SANZIONE PIENA	SANZIONE RIDOTTA	PROCEDURA
Tardivo invio della dichiarazione da parte dell'intermediario	29 ottobre 2014 (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione)	Da € 516 a € 5.164	1/10 del minimo pari a € 51,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentare dichiarazione</li> <li>Versare sanzione</li> </ul>

**APPROFONDIMENTI**

- Agenzia Entrate: Istruzioni Mod. 770/2014 SEMPLIFICATO